



30 ottobre 2017 (RM 754/2017)

MM 28/2017 concernente la modifica parziale del Regolamento rifiuti del Comune di Lavertezzo

1.	Contesto	2
2.	Progetto di revisione	2
2.1.	Art. 5 - modifica	2
2.2.	Art. 15 - stralcio	3
2.3.	Art. 19 bis - stralcio.....	3
2.4.	Art. 23 - modifica.....	3
2.5.	Art. 28 a - nuovo	3
3.	Conclusioni	4
3.1.	Aspetti procedurali e formali	4
3.2.	Attribuzione MM	5
3.3.	Proposta di decisione	5
4.	Abbreviazioni.....	6
5.	Appendice 1.....	7

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo la modifica parziale del Regolamento rifiuti del Comune di Lavertezzo.

1. Contesto

La tematica che è oggetto di analisi, riguarda in particolare l'aggiornamento del Regolamento rifiuti a seguito dell'introduzione del servizio di raccolta del verde e della chiusura dell'attuale discarica presso il centro scolastico, a partire dall'1 gennaio 2018.

Il servizio di raccolta porta a porta avverrà ogni due settimane nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio e una volta a settimana nei mesi tra marzo e novembre.

La tassa sul contenitore verrà prelevata per il tramite di un'etichetta autocollante da apporre sul container.

Alcune modifiche, inoltre, riguardano articoli inerenti la raccolta della plastica e gli apparecchi elettronici che necessitano di una revisione.

2. Progetto di revisione

2.1. Art. 5 - modifica

Al capoverso 1 proponiamo lo stralcio della raccolta degli apparecchi elettronici, in quanto, oltre a non essere più contemplati nel servizio di raccolta del consorzio sud Bellinzona, gli stessi sono soggetti ad una tassa di smaltimento pagata al momento dell'acquisto. Pertanto possono essere restituiti gratuitamente ai commercianti al dettaglio nonché ai centri di raccolta autorizzati.

I consumatori, secondo l'ORSAE, possono consegnare gratuitamente presso tutti i punti vendita i loro apparecchi usati, anche senza doverne acquistare uno nuovo.

Il Municipio, considerato quanto citato, ha deciso di non più organizzare la raccolta di questi materiali.

Al capoverso 2 si specifica come dev'essere smaltita la plastica, visto che a partire dall'1 marzo 2016 è stata soppressa la raccolta separata.

In precedenza le plastiche provenienti dall'economia domestica, venivano raccolte separatamente e le stesse venivano incenerite nell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti dell'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) di Giubiasco.

Questa situazione non era conforme alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) che all'art. 2 stabilisce il principio di casualità "chi inquina paga". Inoltre, erano troppi gli abusi riscontrati e molte persone

utilizzavano i contenitori per le plastiche per smaltire ogni tipo di rifiuto oltremodo in modo caotico.

Malgrado le diverse sollecitazioni all'utenza, invitando la stessa ad un uso corretto dello smaltimento delle plastiche, sempre più si riscontrava una situazione indecorosa e non conforme alle disposizioni vigenti.

Per questo motivo si propone di aggiungere un secondo capoverso dove si specifica quanto sopra.

Al capoverso 3, si dà la possibilità di eventualmente introdurre in futuro metodi alternativi, come dei sacchi appositi per la raccolta di questi rifiuti.

2.2. Art. 15 – stralcio

In questo articolo si definiva quali rifiuti erano accettati presso la discarica del verde.

Introducendo il servizio di raccolta, è necessario abrogare il capoverso uno e sostituirlo con il capoverso due che dà la possibilità ai privati di provvedere autonomamente al compostaggio degli scarti vegetali oppure di usufruire di un servizio di raccolta.

2.3. Art. 19 bis – stralcio

Cfr. con paragrafo **2.1.2.**

2.4. Art. 23 – modifica

Cfr. con paragrafo **2.2 e 2.3.**

2.5. Art. 28 a – nuovo

A seguito dell'introduzione del servizio di raccolta del verde è necessaria l'introduzione di una base legale che permetta di fissare la tassa sul contenitore, attraverso una forchetta.

Il finanziamento parziale del servizio di raccolta avverrà tramite il prelievo della tassa base, mentre le spese di smaltimento dei rifiuti biodegradabili dovranno essere coperte mediante tassa sul contenitore (vignetta).

Circa l'art. 26 del Regolamento tassa sul sacco: *"il Municipio preleva una tassa base annuale per la copertura delle spese inerente al servizio di raccolta dei rifiuti in genere"*.

La forchetta proposta permette un margine di manovra sufficientemente ampio.

La Figura 1 mostra i costi stimati del servizio, ipotizzando una situazione come la seguente:

- contenitore da 240L CHF 100.00;
- contenitore da 800L CHF 350.00.

	CHF	
Costi di raccolta ipotizzati	32'200.00	
Costi di smaltimento ipotizzati	10'000.00	
Totale costi	42'200.00	
Ricavi da tassa contenitori (240L x 130 economie domestiche ipotizzate)		13'000.00
Ricavi da tassa contenitori (800L x 30 palazzine ipotizzate)		10'500.00
Totale ricavi		23'500.00
Saldo		<u>18'700.00</u>
Grado di copertura %	-0.55	

Figura 1 – previsione dei costi

Si fa notare il grado di copertura inferiore al 55% dei costi di smaltimento del verde.

In considerazione dell'aumento dei costi legati al nuovo servizio di raccolta, sarà infatti necessario aumentare la tassa base attuale nei limiti del Regolamento dei rifiuti.

3. Conclusioni

Il Dipartimento del territorio ha da poco emanato delle linee guida per l'allestimento del nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, poiché entro il 30 giugno 2019 ogni Comune è tenuto ad adattare il proprio regolamento.

Le nuove norme dovranno essere in linea con le più recenti disposizioni federali in materia, in particolare con l'Ordinanza sulla Prevenzione e lo Smaltimento dei Rifiuti (OPSR).

Considerata la necessità di partire con una nuova base legale dall'1 gennaio 2018 in vista del nuovo servizio raccolta del verde, si propone di posticipare la modifica integrale del regolamento e di modificare soltanto gli articoli puntuali.

3.1. Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

3.2. Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 47 e 48 ROC, si attribuiscono

***alla Commissione delle petizioni e
alla Commissione della gestione***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

3.3. Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. 1.1 la modifica degli art. 5, 15, 19bis, 23 e 28a secondo l'Appendice 1;
- 1.3 l'entrata in vigore all'1 gennaio 2018 delle modifiche di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini



D. Giarella

4. Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso/i.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
SEL	Sezione enti locali.
ORSAE	Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.

5. Appendice 1

Legenda: **testo in rosso** = nuovo
~~testo in rosso~~ = stralcio

REGOLAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO

Raccolta

- Art. 5¹** La raccolta rifiuti, di competenza del Municipio è distinta in:
- raccolta rifiuti urbani domestici;
 - raccolta rifiuti domestici ingombranti;
 - raccolta vetro;
 - raccolta oli esausti;
 - raccolta carta;
 - raccolta PET (non obbligatoria - riconsegna preferibilmente ai punti di vendita **al dettaglio**);
 - raccolta rifiuti vegetali;
 - raccolta batterie e pile;
 - raccolta alluminio e ferro;
 - ~~raccolta apparecchi elettrici ed elettronici (non obbligatoria - riconsegna preferibilmente ai punti di vendita);~~
 - raccolta rifiuti speciali;
 - raccolta indumenti riutilizzabili;
 - ~~Raccolta della plastica e del polistirolo (sagex).~~

²La plastica deve essere eliminata mediante sacchi RSU ufficiali, utilizzando i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani o riconsegnata presso i punti vendita al dettaglio.

³Il Comune può introdurre un sistema di raccolta separata.

**Raccolta
separata scarti
vegetali**

~~Art. 15 Scarti provenienti dall'agricoltura, dall'orticoltura, dal taglio dell'erba ed in genere tutto il materiale prodotto dal giardinaggio, non sono ammessi alla normale raccolta. Il loro compostaggio è autorizzato se non arreca alcun disturbo al vicinato.~~

~~Ogni utente deve, nel limite del possibile, organizzare in proprio il compostaggio di questi rifiuti. Se ciò non fosse possibile il cittadino dovrà portare questi rifiuti presso un centro di raccolta autorizzato oppure presso l'eventuale piazza di raccolta che il Municipio, date le condizioni del caso, potrà predisporre (in tale caso la regolamentazione avverrà tramite ordinanza).~~

~~Presso la piazza di raccolta possono essere depositati scarti da giardino o dell'orto (erba, fiori secchi, fogliame, ...) come pure rifiuti provenienti dalla potatura di siepi o dall'attività viticola. Non sono ammessi resti di cibo.~~

~~E' vietato il deposito di resti derivanti dal taglio o dalla potatura di alberi ad alto fusto. Tali resti vanno consegnati direttamente ad un centro di raccolta autorizzato.~~

~~Per l'eliminazione dei rifiuti addotti presso la piazza di raccolta, il Municipio concluderà contratti con ditte private.~~

~~²I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.~~

**Raccolta della
plastica e del
polistirolo
(sagex)**

~~Art. 19 bis La plastica pulita e il polistirolo espanso (tipo sagex) devono essere depositati negli appositi contenitori.~~

**Luoghi di
raccolta**

~~Art. 23 I rifiuti definiti dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, ~~15~~, 16, 17, 18, 19 e ~~19 bis~~ del presente regolamento devono essere depositati ordinatamente ed esclusivamente negli appositi contenitori ubicati nei centri di raccolta stabiliti dal Municipio, oppure secondo le disposizioni del Municipio stesso.~~

**Tassa sul
contenitore del
verde**

Art. 28 a

¹Il Municipio preleva una tassa sul contenitore necessaria alla parziale copertura delle spese di smaltimento dei rifiuti biodegradabili.

²I contenitori devono essere muniti dell'apposita vignetta (bollino) di identificazione da acquistare presso l'amministrazione comunale.

³La tassa è così fissata:

a) contenitore da 240 litri: minimo Fr. 80.— massimo Fr. 160.—

b) contenitore da 800 litri: minimo Fr. 250.— massimo Fr. 500.—